



## CONCLUSIONI

All'udienza del 6.3.19 la parte attrice concludeva chiedendo in via principale dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto – contratto di compravendita, negoziazione e/o collocamento delle obbligazioni Cirio FIN 00/03 TV € 85.000,00, datato 22.5.00 anche in relazione al contratto quadro ed alla sua eventuale nullità sopravvenuta, per violazione delle norme imperative di cui al TUF ed al reg. CONSOB 11522/98 ed in relazione all'art. 1418 c.c. condannando, per l'effetto, la banca alla restituzione della somma di € 85.000,00, o la diversa maggiore o minore risultante dall'istruttoria, investita nell'acquisto di obbligazioni Cirio FIN in nome e per conto della parte attrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria; in primo subordine riconoscere la nullità dell'ordine di acquisto – contratto di compravendita, negoziazione e/o collocamento delle obbligazioni Cirio FIN 00/03 TV € 85.000,00, datato 22.5.00 per il mancato adeguamento del contratto di compravendita mobiliare (datato 3.2.1998) alla normativa TUF e regolamenti di attuazione CONSOB condannando, per l'effetto, la banca alla restituzione della somma di € 85.000,00, o la diversa maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria; in ulteriore subordine, riconoscere e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della banca per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della negoziazione e/o collocamento dei bonds per cui è causa e risolvere l'ordine di acquisto – contratto di compravendita, negoziazione e/o collocamento delle obbligazioni Cirio FIN 00/03 TV € 85.000,00, datato 22.5.00 condannando, per l'effetto, la banca alla restituzione della somma di € 85.000,00, o la diversa maggiore o minore risultante dall'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di giudizio.

Intesa Sanpaolo concludeva chiedendo accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle domande per decorrenza dei termini di legge; in subordine rigettare tutte le domande, poiché infondate in fatto e diritto; in ulteriore subordine ed in via riconvenzionale, in denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, condannare l'attore alla restituzione alla banca dei titoli



dedotti in lite, dell'intero flusso cedolare incassato (€ 10.740,66) e di tutti i rimborsi percepiti e percipiendi (€ 5.542,00, oltre quelli che l'attore dovrà dimostrare di aver ulteriormente incassato avendo trasferito i titoli presso altro intermediario) derivanti dalla ristrutturazione del debito dell'emittente, e di ogni altra eventuale utilità tratta dalla vendita o dalla disposizione degli stessi titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria; in ogni caso, in denegata ipotesi di condanna della banca alla corresponsione a qualsiasi titolo di qualsiasi importo a favore dell'attore, accertare e dichiarare l'obbligo di Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. di manlevare ed indennizzare integralmente la banca di quanto statuito in sentenza.

Intesa Sanpaolo Private Banking s.p.a. precisava le conclusioni chiedendo: estromettere banca CR Firenze s.p.a. dal giudizio ai sensi degli artt. 108 e 111 c.p.c.; accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione delle domande per decorrenza dei termini di legge; in subordine rigettare tutte le domande, poiché infondate in fatto e diritto; in ulteriore subordine ed in via riconvenzionale, in denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, condannare l'attore alla restituzione alla banca dei titoli dedotti in lite, dell'intero flusso cedolare incassato (€ 10.740,66) e di tutti i rimborsi percepiti e percipiendi (€ 5.542,00, oltre quelli che l'attore dovrà dimostrare di aver ulteriormente incassato avendo trasferito i titoli presso altro intermediario) derivanti dalla ristrutturazione del debito dell'emittente, e di ogni altra eventuale utilità tratta dalla vendita o dalla disposizione degli stessi titoli, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio banca CR Firenze deducendo di aver stipulato in data 3.2.1998 un contratto di negoziazione e deposito titoli presso la filiale Private banking di Firenze, e di essere stato invitato e consigliato in data 22.5.00 all'acquisto di obbligazioni Cirio Fin 00/03, descritte come sicure e di rendimento certo, ed acquistate quindi per un controvalore nominale di € 85.000,00.

Rappresentava di aver richiesto in data 18.6.08, a seguito della dichiarazione di default di Cirio s.p.a., il rimborso delle somme investite, negato tuttavia dalla banca. Deduceva quindi: 1) la nullità dell'operazione per mancato adeguamento del contratto di intermediazione al TUF, con conseguente diritto dell'attore all'integrale restituzione dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 2033 c.c.; 2) in ogni caso, la nullità dell'acquisto degli strumenti finanziari per violazione delle norme imperative inderogabili ponenti obblighi generali di informativa, poste dal TUF e dalla normativa regolamentare; 3) la violazione degli obblighi di diligenza, informazione e trasparenza da parte della banca, non avendo essa fornito informazioni in merito alle caratteristiche specifiche dei titoli e sul loro elevato rischio, sull'inadeguatezza dell'investimento e sulla gravissima crisi finanziaria nella quale si trovava Cirio al momento dell'investimento. La banca aveva inoltre violato gli obblighi informativi di cui all'art. 21 lett. B9 TUF e 28 c. 2 reg. Consob, non avendo informato il cliente sull'andamento del titolo successivamente al suo acquisto, con conseguente risoluzione del contratto per inadempimento agli obblighi di informazione.

Costituitasi in giudizio, Banca CR Firenze (oggi Intesa Sanpaolo s.p.a.) rappresentava innanzitutto l'avvenuto conferimento a Intesa Sanpaolo Private Banking di ramo d'azienda comprendente tutte le cause passive, tra le quali quella oggetto di causa, per cui chiedeva di chiamare in giudizio tale società ai fini di manleva. In via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione sia dell'azione di nullità, sia di quelle di risoluzione contrattuale proposte dalla controparte e, in subordine, ne rappresentava l'infondatezza poiché il mancato aggiornamento del contratto quadro di intermediazione ed al reg. CONSOB n. 11522/98 non causava la nullità del contratto, così come la dedotta violazione di norme comportamentali "imperative". Negava poi la sussistenza di una responsabilità della banca per mancata informativa del cliente in ordine all'acquisto dei titoli Cirio, evidenziando inoltre come l'attore fosse un soggetto tutt'altro che





è stato stipulato e, trattandosi di un contratto di durata, le eventuali clausole incompatibili con il nuovo testo normativo (neppure indicate invero dalla parte attrice) devono considerarsi inoperanti e automaticamente sostituite dalle nuove norme di legge (App. Milano, 6.2.13), non essendo invece prevista dalla legge la necessità di una rinnovazione del contratto.

L'esclusione di una simile nullità cd. sopravvenuta è stata del resto recentemente confermata anche dalla Suprema Corte (v. per es., al riguardo, Cass. n. 29607 del 2018, la quale a sua volta richiama Cass. n. 7067 del 2016, secondo la quale la disciplina sopravvenuta, pur modificando in parte i presupposti ed i requisiti anche formali del contratto-quadro, non per questo ha caducato i contratti regolarmente stipulati nel vigore della l. n. 1/1991, in applicazione dell'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo, cosicché anche gli ordini di acquisto emessi nel vigore di quest'ultima legge, come pure quelli acquistati successivamente all'entrata in vigore del Testo unico di intermediazione finanziaria, restano validi in quanto conformi al contratto-quadro, non infirmato dallo *ius superveniens*).

L'azione di risoluzione per inadempimento proposta in via subordinata va invece respinta per intervenuta prescrizione, in accoglimento della corrispondente eccezione sollevata dalle parti convenute, quanto meno con riferimento al dedotto inadempimento costituito dalla mancata informativa precedente e contestuale l'ordine di acquisto dei titoli.

Infatti i titoli sono stati acquistati in data 22.5.00 e, dunque, applicandosi l'ordinario termine decennale il diritto alla risoluzione contrattuale in relazione ai predetti inadempimenti si è prescritto nel maggio del 2010.

Il termine di prescrizione decorre infatti, in questo caso, ai sensi dell'art. 2135 c.c., dal momento in cui si realizza l'inadempimento di non scarsa importanza (v. in tal senso Cass. n. 11640 del 2003, Cass. n. 6386 del 2018). Non vi è dubbio che, nel caso di specie, l'inadempimento si è

verificato integralmente nel momento in cui le dovute informazioni non sono state fornite dalla banca e, dunque, in un momento che al più coincide con quello dell'acquisto dei titoli.

Non può poi valere, al fine dell'interruzione della prescrizione, la raccomandata A/R inviata per conto dell'attore dal suo difensore in data 15.4.09, a fronte della proposta azione di risoluzione contrattuale.

La costituzione in mora infatti non assume efficacia interruttiva rispetto ai diritti potestativi, quali sono quelli miranti alla pronuncia di inefficacia, annullamento o di risoluzione di un atto, ai quali corrisponde nella controparte una posizione di mera soggezione all'iniziativa altrui (Cass. n. 8417 del 2016, Cass. n. 25468 del 2010, Cass. n. 1159 del 2018, Cass. n. 18477 del 2007, Cass. n. 20332 del 2007, tra le tante), occorrendo a tal fine la proposizione dell'azione giudiziale.

Non appare del resto estensibile alla presente fattispecie il principio recentemente espresso da Cass. SU n. 18672 del 2019, relativo alla specifica ipotesi della garanzia per vizi nella vendita laddove, tra l'altro a fronte di un termine di prescrizione particolarmente breve e della conseguente esigenza, individuata dalla Suprema Corte, di consentire da un lato al venditore di attivarsi al fine dell'eliminazione dei vizi e dall'altro al compratore di ottenere tale risultato senza dover necessariamente instaurare un giudizio entro il breve termine di un anno, è stato individuato un "diritto alla garanzia" derivante dal contratto ed avente natura sostanziale, in quanto tale suscettibile di interruzione della prescrizione anche tramite atto di costituzione in mora ex art. 2943 c. 4 c.c..

Anche a volere, peraltro, ipotizzare in modo analogo l'esistenza di un diritto contrattuale di carattere generale, avente natura sostanziale, all'adempimento del contratto, suscettibile poi di tutela tramite i diversi rimedi processuali di cui all'art. 1453 c.c., occorrerebbe in ogni caso rilevare che la missiva prodotta dalla parte attrice ed in precedenza richiamata (all. 5), per il suo contenuto vago e generico, non sarebbe comunque idonea a produrre un effetto interruttivo della



prescrizione, in relazione al predetto ipotizzato diritto. In tale missiva infatti ci si limita a richiedere il “rimborso delle somme investite” apparendo “violare le norme di diligenza e correttezza in vigore al momento dell’effettuazione dell’operazione” rappresentando che, in caso di mancato riscontro, “il mio cliente sarà costretto a rivolgersi alle autorità giudiziarie per le tutele del caso”.

Da essa non si evince dunque, in modo inequivoco, l’intento di esercitare lo specifico diritto all’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di investimento, ben potendo essa ad es. limitarsi a preannunciare una eventuale azione di nullità contrattuale (quale quella, in effetti, anche proposta nel caso di specie), o di annullamento, etc..

In merito invece alla domanda di risoluzione per inadempimento connessa alla dedotta violazione dell’obbligo informativo esistente in capo alla banca in relazione al successivo andamento dei titoli, non è chiara in questo caso la data dell’inadempimento, che in ipotesi dovrebbe ritenersi coincidente con il momento immediatamente precedente al default Cirio, epoca in cui il dedotto obbligo informativo non avrebbe più potuto, evidentemente, essere assolto.

Orbene nessuna delle parti ha indicato il momento della verifica del predetto default e tale mancata indicazione ricade a danno della parte convenuta, poiché è la parte che eccepisce la prescrizione a dover indicare i presupposti dell’inizio della sua decorrenza.

La domanda è tuttavia comunque infondata in quanto, premesso che è pacifico che tra le parti che non sia stato stipulato un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, bensì soltanto – oltre ai singoli ordini di acquisto di titoli – un contratto di deposito e custodia, in relazione ad esso non vi è in capo alla banca un obbligo informativo in merito all’andamento dei titoli nel tempo, bensì unicamente un obbligo informativo in merito a specifiche circostanze, relative ai





titoli, conosciute dalla banca, che l'obbligo di correttezza suggerisca di divulgare tra i clienti (v. Cass. n. 21890 del 2015, relativa ad un caso simile a quello in discussione).

Nel caso di specie, appunto, la parte attrice non ha dedotto che la banca dopo l'acquisto dei titoli, pur a conoscenza di determinate particolari informazioni ad essi relative, non le abbia comunicate all'investitore, ma soltanto che essa non aveva provveduto a comunicare all'attore l'andamento dei titoli, il che come si è detto non rientrava tra gli obblighi facenti capo alla banca, sulla scorta del contratto in essere tra le parti.

In considerazione dei contrasti esistenti in giurisprudenza sui vari aspetti oggetto di giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre la parziale compensazione tra le parti delle spese di lite. Per la restante parte esse seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria, e considerando le due convenute come una unica parte, essendo in sostanza tali.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando, così provvede:

- a) Rigetta le domande proposte dalla parte attrice;
- b) Compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura della metà e condanna [REDACTED] pagamento della restante parte, che liquida in € 4.000,00 oltre IVA, CPA e RSG come per legge.

FIRENZE, IL 16.9.2019

Il giudice

dott. Enrico D'Alfonso